

DELIBERA N. 193/13/CONS

PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CLASS EDITORI S.P.A. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 (MILANO FINANZA – EDIZIONE DEL 21 FEBBRAIO 2013)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante "*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*";

VISTA la nota degli uffici dell'Autorità in data 21 febbraio 2013 (prot. n. 10491) recante la comunicazione di avvio del procedimento, con la quale è stata contestata la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle relative disposizioni di attuazione, da parte del quotidiano Milano Finanza (Società Class Editori S.p.A.) asseritamente realizzatasi nell'ambito di un articolo intitolato "*Il Cav sa che l'ex comico ormai l'ha scavalcato nei sondaggi*", pubblicato il 21 febbraio 2013. In

particolare, nel contenuto dell'articolo è stata ravvisata l'elusione del divieto di cui al combinato disposto dell'art. 8 della legge n. 28/2000 e dell'art. 7 del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;

VISTA la memoria difensiva trasmessa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 28/2000 dalla Società Class Editori S.p.A. in data 25/02/2013 (prot. n. 0011147) nella quale si evidenzia quanto segue:

- contrariamente a quanto contestato, l'articolo non riporta *“i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori”*, bensì una semplice notizia, quella che l'onorevole Berlusconi sarebbe in possesso di alcuni sondaggi, da ultimo eseguiti, e che secondo fonti interne al PDL *“...il Movimento 5 Stelle sarebbe accreditato in una forchetta tra il 20 e il 22% giusto un gradino sotto il partito dello stesso Berlusconi, segnalato nelle stime tra il 22 ed il 24%”*;
- trattasi di legittimo esercizio del diritto di cronaca che non integra violazione né dell'art. 8 della legge n. 28/2000, né dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP;
- le norme citate mirano ad impedire la diffusione dei risultati, anche parziali, di sondaggi, dove è evidente, tuttavia, che *“i risultati di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori”* non possono riferirsi a semplici numeri ma devono identificare il soggetto che ha eseguito il sondaggio, il tipo di sondaggio, le modalità di suo svolgimento e tutte le altre informazioni previste dall'art. 3 del citato regolamento;
- come si evince dall'art. 1, comma 1, lettere c) e d), del regolamento, non basta usare in un articolo il termine “sondaggio” o indicare alcuni numeri che in detto sondaggio sarebbero contenuti per determinare la violazione di legge; è necessario fornire la specifica identificazione del sondaggio stesso, posto che tale identificazione può attribuire rilevanza ed attendibilità ai dati riportati, in modo da influenzare il voto degli elettori, influenza che la norma mira ad impedire *“negli ultimi quindici giorni antecedenti le votazioni”*;
- è pacifico che nel caso di specie l'articolo del dott. Sommella non ha pubblicato, né ha diffuso alcuno specifico sondaggio né i suoi risultati nel senso sopra visto;
- nell'articolo non si identifica quale sarebbe stato l'oggetto dei *“sondaggi in mano a Silvio Berlusconi”* e si riportano alcuni dati riferiti *“da alcuni esponenti del PDL a MF – Milano Finanza”* in modo ipotetico, senza alcuna pretesa di certezza e di completezza. Pertanto l'articolo in questione non può influenzare in alcun modo il voto dei lettori;
- l'obiettivo dell'articolo – che faceva riferimento alle percentuali del Movimento 5 Stelle – non era di diffondere i risultati di sondaggi, bensì di informare il lettore del pericolo di ingovernabilità del nostro Paese che preoccupa le banche di affari e le agenzie di rating;
- di fatto si tratta, dunque, di una legittima opinione giornalistica che mette in rapporto un possibile esito elettorale – il superamento del 20% dei voti da parte del Movimento 5 Stelle – con una possibile futura ingovernabilità del Paese;

- una simile interpretazione è stata adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con riferimento all'esposto presentato contro l'articolo del Corriere della Sera del 17 febbraio 2013 ove sono stati specificati alcuni dati numerici di un sondaggio elettorale che riportava testualmente *"..Nei sondaggi la coalizione di Monti è vicina al 10%. Non entreranno in Parlamento. Fini è ridotto ad un prefisso telefonico. Lo 0,4%.."*;

- si chiede, pertanto, che venga deliberata l'archiviazione;

CONSIDERATO che la competenza dell'Autorità in materia di disciplina dei sondaggi è stabilita dall'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12, della legge n. 249 del 1997, a norma del quale l'Autorità *"verifica che la pubblicazione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti in apposito regolamento che la stessa provvede ad emanare"* e, per quanto riguarda specificamente i sondaggi politici ed elettorali, dall'articolo 8, comma 2, della legge 28/2000, secondo il quale *"l'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1"* e che tale disciplina di dettaglio è quella recata dalla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, cui la delibera n. 666/12/CONS espressamente rinvia;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 1, della legge n. 28/2000 stabilisce che nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato non solo rendere pubblici, ma comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto;

CONSIDERATO che l'articolo 7, comma 1, del Regolamento di cui alla delibera n. 256/10/CSP ribadisce il divieto sancito dalla legge prevedendo che *" Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto."*;

CONSIDERATO che il quotidiano "Milano Finanza", edizione del 21 febbraio 2013, ha pubblicato un articolo dal titolo: *"Il Cav sa che l'ex comico ormai l'ha scavalcato nei sondaggi"*, nel quale si dà conto della *"fotografia impietosa che gli ultimissimi sondaggi in mano a Silvio Berlusconi hanno scattato del fenomeno Beppe Grillo..."* e vengono riportate le percentuali di probabile esito del voto per il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo e per il PDL *"Il movimento 5 Stelle sarebbe accreditato in una forchetta tra il 20% e il 22%, giusto un gradino sotto il partito di Berlusconi segnalato .. tra il 20 e il 24%"*;

CONSIDERATO che l'articolo oggetto del presente provvedimento riporta l'andamento delle intenzioni di voto degli elettori quale risultante da sondaggi recenti cui il titolo stesso fa riferimento;

CONSIDERATO che la *ratio* del divieto di rendere pubblici o comunque diffondere sondaggi politico-elettorali nei quindici giorni precedenti il voto, sancito dall'art. 8 della legge 28/00, è quella di preservare l'indipendenza e l'autonomia di giudizio dell'elettore, evitando che lo stesso possa divenire destinatario passivo di determinate informazioni suscettibili di influenzarne l'orientamento nell'imminenza del voto;

CONSIDERATO che l'articolo in questione riporta nel circuito dell'informazione notizie di sondaggi che, seppure possano lecitamente essere in possesso dei soggetti politici che li commissionano, per effetto del divieto di legge non possono essere resi pubblici, o comunque diffusi, alla generalità dei cittadini;

CONSIDERATO inoltre che l'archiviazione disposta con delibera n. 171/13/CONS nei confronti dell'articolo apparso sul Corriere della Sera del 17 febbraio 2013 si fonda su presupposti del tutto diversi da quelli in esame in quanto, ancorché tale articolo riportasse dichiarazioni di esponenti politici su percentuali di sondaggi, lo stesso non era tuttavia diretto ad eludere il dettato normativo in quanto commentava in maniera critica le pratiche di aggiramento del divieto recato dall'art. 8 della legge 28/2000 e, dunque, non era idoneo a realizzare alcuna influenza sull'orientamento di voto degli elettori;

RITENUTO che la fattispecie oggetto del presente provvedimento sia elusiva del dettato normativo in quanto la condotta descritta realizza l'effetto che la norma primaria mira a prevenire;

RAVVISATA, per i motivi di cui sopra, la violazione dell'art. 8 della legge n. 28/2000;

RILEVATO che a norma dell'articolo 10, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in caso di violazione dell'art. 8 l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio;

UDITA la relazione del Presidente ;

ORDINA

alla società Class Editori S.p.A., editrice del quotidiano Milano Finanza, di pubblicare nella prima edizione utile un messaggio nel quale si dia atto dell'intervenuta violazione del divieto sancito dall'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, facendo espresso riferimento al presente ordine. Al messaggio dovrà essere assicurato il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali proprie dell'articolo oggetto della

violazione.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 28 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci